

Atteggiamento di caccia: la Cassazione conferma che anche l'attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi (predisposizione di una trappola e detenzione degli attrezzi necessari al suo armamento) sono dinamiche propedeutiche alla caccia abusiva

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

L'atteggiamento di caccia è, da sempre, un concetto basilare per il contrasto al bracconaggio di ogni tipo e natura. Perché rappresenta un momento dinamico e funzionale entro il quale il soggetto autore del fatto illecito di caccia abusiva viene individuato "prima" che l'evento di abbattimento sia compiuto.

In senso lato e figurativo, siamo dunque nel campo parallelo e mutuabile del "tentativo" del codice penale e cioè in un'area spazio/temporale, e comportamentale, la cui costruzione giuridica è spesso difficile a livello concettuale e fonte di estese contestazioni da parte dei soggetti autori in sede penale ed amministrativa. Con rischio forte di vanificazione di tutta l'operazione di polizia, se il concetto non viene ben espresso e ricollegato caso per caso al singolo episodio illecito accertato, senza cedere a sconsigliabili tendenze alla prontuarizzazione degli eventi illegali di settore. Ogni caso ha una sua dinamica che va ricollegata – se sussistono i presupposti – entro alcuni parametri interpretativi generali, individuabili più nella giurisprudenza che nella norma (essendo la regola normativa molto scarna sul punto specifico).

E dunque la giurisprudenza – in questo come nella maggior parte delle fattispecie di illeciti ambientali – assume un rilievo predominante e decisivo. E va seguita e studiata. Anche dagli operatori di vigilanza.

In tale contesto, va rilevata una significativa sentenza della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. III, 22/2/2006, Sentenza n.6762 - Pres. Postiglione; Est. De Maio; Ric. Cempini) con la quale il Collegio stabilisce) che rientra nell'esercizio dell'attività venatoria il compimento di quella attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali quali la predisposizione di una trappola e la detenzione degli attrezzi necessari all'armamento della trappola stessa e che la nozione di esercizio di attività venatoria usata dalla L.157/92 comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine.

Il fatto è giuridicamente significativo come principio generale da applicare in senso generale in tutto il sistema di principio dell'atteggiamento di caccia. L'imputato fu infatti assolto dal Tribunale competente per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt.81 cp - 18 co.1 - 13 co.5 e 30 lett. a) ed h) L.157/92 (perché esercitava la caccia in periodo di divieto generale e con mezzi non

consentiti quali una gabbia e un cavetto in acciaio per la cattura degli ungulati). In appello fu invece poi condannato in riforma della predetta sentenza di primo grado. Tale sentenza fu impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato. La Cassazione rigetta il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente "*conosceva perfettamente l'esistenza della trappola e con gli attrezzi necessari (granturco e cavetto intrecciato di acciaio) la stava preparando per la cattura degli istrici*" e – soprattutto – stabilisce che "il compimento di quell'attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali - che costituisce proprio e di per sé *esercizio della caccia* punibile ai sensi delle citate norme incriminatrici (giurisprudenza consolidata, non contestata dal ricorrente, puntualmente citata in sentenza) - è stato logicamente desunto dai giudici di merito sulla base dei rilievi: a) che "la trappola distava 80 metri dalla casa palesemente nella disponibilità dell'imputato"; b) che quest'ultimo fu sorpreso in possesso degli attrezzi necessari all'*armamento* della trappola stessa. Ed invero, la coordinazione logica di tali dati di fatto giustifica pienamente la conclusione adottata, in quanto il possesso degli attrezzi da un lato è specificamente funzionale nel senso dell'attivazione della trappola e dall'altro non potrebbe avere una diversa destinazione."

Ed ancora stabilisce la Cassazione che tale valutazione è "correttamente allineata con la citata giurisprudenza di questa Corte (in base alla quale la nozione di *esercizio di attività venatoria* usata dalla L.157/92 comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine)." Come appare evidente. Al di là del fatto concreto, il principio sancito dalla Suprema Corte è applicabile in ogni altro evento di atteggiamento di caccia ove sussistano presupposti operativi comportamentali e gestionali ricollegabili a questa precisa costruzione giuridica.

Un nuovo e significativo contributo giurisprudenziale – dunque – per il concetto di atteggiamento di caccia, ed il conseguente tentativo di caccia abusiva, che rappresenta uno dei punti-cardine della normativa in materia di protezione della fauna e dell'esercizio dell'attività venatoria.

L'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 traccia al riguardo questa definizione: "Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla".

Si tratta, indubbiamente, del parametro-base sul quale, tuttavia, si devono poi operare inevitabili integrazioni sistematiche vista la eterogeneità della materia.

La Corte di Cassazione ha già in passato comunque prospettato un panorama interpretativo più esteso: "È esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna. Ne consegue che il comma 5 dell'art. 13, L. 11 febbraio 1992 n. 157, nel vietare "tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi" dall'articolo stesso, riferendosi all'esercizio venatorio come sopra definito, comprende tutti quei mezzi che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla" (Cass. pen., sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322).

Successivamente la Suprema Corte ha stabilito un principio ancora più articolato: "Il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere. L'attitudine può ricavarsi da elementi quali il possesso del fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con

un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo". (Cass. pen., sez. III, 30 settembre 1994 n. 2555, Cammaroto).

Ancora la Suprema Corte ha precisato il concetto stabilendo che "il criterio distintivo tra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo, ma va ravvisato nella possibilità, o non, dell'utilizzazione immediata della stessa, sicché è configurabile il reato di porto illegale di arma, quando questa, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi nella sua pronta disponibilità per uso quasi immediato; mentre ricorre l'ipotesi del trasporto quando l'arma è oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione. (Fattispecie in cui era stato ritenuto il porto abusivo di arma previsto e punito dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e non il trasporto abusivo di cui all'articolo 34, comma 2, del Tulp, come preteso dalla difesa, in relazione a una pistola che l'imputato aveva portato con sé, avvolta in un sacchetto e priva di munizioni; la Suprema Corte ha rigettato il ricorso considerando che la mancanza dei proiettili non incideva sull'utilizzabilità "quasi immediata" dell'arma, in quanto questa si trovava nell'immediata disponibilità dell'imputato ed era completamente montata e con il caricatore inserito)" (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000 n. 395 - Pres. Teresi).

Si ritiene dunque logico argomentare che l'atteggiamento di caccia, e di conseguenza il tentativo di esercitare la caccia in modo abusivo, deve dedursi da un insieme sinergico di elementi tra loro connessi e che, fermi restando i parametri-base di cui all'art. 12 legge 157/92, variano per forza di cose da caso a caso e nel contesto dei quali non si può, in linea generale, individuare uno o più elementi o azioni costituenti da soli in senso assoluto il verificarsi o meno dell'atteggiamento in questione.

La necessaria sussistenza di elementi presupposti, e la rilevanza di esteriorizzazioni formali apparentemente innocue ma in realtà sostanzialmente sospette, comporta la necessità di un inquadramento sistematico del concetto di atteggiamento di caccia che si ritiene debba essere in qualche modo parafrasato dal principio espresso dall'art. 56 del codice penale in ordine al tentativo di reato. Estrapolazione naturalmente orientativa e parziale, attesa la diversa natura degli illeciti in esame a livello previsionale.

Pur tuttavia si ritiene che anche nell'atteggiamento di caccia debbano essere considerati punti-chiave del concetto la idoneità degli atti e la destinazione in modo non equivoco degli stessi al raggiungimento del fine di caccia abusiva. E questi dettagli comportamentali ma anche di teatro operativo specifico, di presupposti storici di prassi e consuetudini, di logica operativa e di finalità univoca non possono essere sorvolati e dati per elementi sottintesi nelle verbalizzazioni (come invece spesso accade) ma devono essere evidenziati in modo chiaro, dettagliato ed espresso (si noti come nella sentenza della Cassazione in commento la motivazione richiama i dettagli specifici evidentemente ben santificati dagli agenti operanti nel contesto di verbalizzazione). Si deve dunque cercare di evitare rappresentazioni troppo riassuntive in sede di redazione dei verbali e ricorsi a sterili forme di prontuarizzazione standardizzata che portano ad omettere dati significativi per approfondire tutti gli elementi oggettivi ma anche soprattutto soggettivi dell'evento illecito.

In altre parole, è fuorviante ritenere (come in molti spunti di prontuari omnicomprensivi) che il cacciatore che circoli con il fucile non in custodia bensì in mano, carico e pronto per sparare, rappresenti inevitabilmente ed in se stesso, automaticamente, un soggetto in atteggiamento di caccia; sono certamente elementi fondamentali quelli citati, ma non assoluti e mancano ancora ulteriori elementi di integrazione. Così, per rappresentare un paradosso, se detto soggetto in tali

condizioni si aggira in un'area di deserto biologico, sterile sotto il profilo faunistico a vista d'occhio, ed ove non potrebbe esistere in senso assoluto nessun tipo di animale selvatico, certamente mancherebbero le condizioni pregiudiziali fisiologiche per qualificare detto comportamento come atteggiamento di caccia. Lo stesso se il soggetto si trovasse dentro un'area fortemente urbanizzata e cementificata e priva di ogni possibile accesso per qualsiasi tipo di fauna. In tali casi gli atti non sarebbero certamente idonei al raggiungimento del fine perché manca la fauna (anche se apparentemente e ad un esame asettico sarebbero diretti in modo non equivoco a tale fine).

Eventualmente, se ricorreranno certe condizioni potrà incorrere nel reato di porto abusivo di arma per uso caccia con violazione della legge in materia di armi ma non nel concetto di atteggiamento di caccia.

Viceversa, un cacciatore con il fucile smontato e riposto in custodia, ma potenzialmente pur sempre assemblabile in tempi brevi, che stazioni nei pressi della tana dell'orso marsicano e denoti un interesse per tale rifugio anche con i cani al seguito, rilevando che alla vista dell'orso potrebbe velocemente comunque rimontare il fucile, caricarlo e sparare contro l'animale, può essere considerato in atteggiamento di caccia pur se il fucile era formalmente ed apparentemente riposto. In tal caso l'atto è idoneo in senso tecnico-operativo (anche se mascherato dietro un apparente detenzione-trasporto di arma smontata) e la logica del teatro dei fatti e dell'azione (peraltro svolta in zona impervia e priva di altre finalità possibili) qualifica la stessa come diretta in modo non equivoco alla caccia all'orso in questione.

Ed ancora: il giovane con mazzafionda al seguito e contenitore per le prede riposto in tasca, e dunque addirittura senza arma da sparo, che si aggiri nella trafficatissima Piazza dei Cinquecento in Roma presso la Stazione Termini e si soffermi con insistente attenzione sugli alberi dei locali giardini pubblici, può essere considerato in atteggiamento di caccia. L'idoneità degli atti è data dal fatto che è noto che in quella piazza ogni sera migliaia di storni si recano dalle campagne circostanti la città per dormire sugli alberi dei giardini locali (la non equivocità dovrebbe poi essere tratta dal modus comportamentale specifico).

Viceversa lo stesso soggetto in una diversa piazza di Roma con medesimi attrezzi ed atteggiamento ma in un quartiere privo di ogni potenziale presenza volatile non potrebbe essere considerato in tentativo di caccia abusiva. In tal caso l'atto non sarebbe alla radice idoneo.

Si vuole con ciò sostenere che per individuare l'atteggiamento di caccia (ed il connesso ed immediatamente seguente tentativo di caccia abusiva) partendo dai parametri-base tracciati dall'art. 12 legge 157/92, si deve poi operare, caso per caso, un esame non puramente nominalistico e basato su elementi concreti e non induttivi delle modalità specifiche dell'azione connesse sinergicamente ed inscindibilmente dal teatro dei fatti, e dallo spazio, tempo, modo e luogo dell'azione oltre che dalle caratteristiche soggettive e personali del responsabile.

Va inoltre operata una necessaria diversificazione tra il concetto di atteggiamento di caccia ed il porto abusivo dell'arma da fuoco.

Il primo è concetto connesso alla legislazione in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia; il secondo è principio conseguente alla legislazione specifica in materia di armi.

Soltanto casualmente i due concetti si incontrano nell'atteggiamento di caccia (e nel tentativo di caccia abusiva) e questo per forze di cose perché la caccia è esercitata principalmente con armi da fuoco. Per questo motivo gli illeciti in questione possono convergere ma anche essere individuati

separatamente oppure può esistere uno dei due ma non l'altro (l'atteggiamento di caccia può essere concretizzato, oltre che con arma da fuoco, anche con trappole e reti; al contrario, il fucile da caccia può essere usato, purtroppo, non solo per caccia abusiva ma anche per crimini a danno dell'uomo...).

In conclusione, l'atteggiamento di caccia abusivo potrà ben essere identificato dall'operatore di vigilanza, e sigillato negli atti formali redatti, attraverso un percorso non di nozionistica elaborazione di casi prefissati in modo standard, ma applicando a ciascun caso concreto - descritto con dovizia di particolari oggettivi e soggettivi - i principi storici delineati dalla giurisprudenza in materia, con l'ulteriore e significativo contributo della nuova sentenza della Cassazione che stiamo commentando e che certamente fornisce ulteriori elementi di lettura e riflessione giuridica ed operativa.

Maurizio Santoloci

9 aprile 2006

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento

CORTE DI CASSAZIONE
Sesione Terza Penale,
22/2/2006 (Ud. 24/1/2006), Sentenza n.6762
(Pres. Postiglione; Est.De Maio; Ric. Cempini)

OMISSIS

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 19.5.2004 del Tribunale di Livorno, sez. distacc. di Cecina, **** fu assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt.81 cp - 18 co.1 - 13 co.5 e 30 lett. a) ed h) L.157/92 ("perché esercitava la caccia in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti quali una gabbia e un cavetto in acciaio per la cattura degli ungulati, in **** il 13.2.2003). Avverso tale sentenza propose appello il Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del quale quella Corte d'Appello, con sentenza in data 11.4.2005 in riforma di quella di primo grado, ritenne l'imputato colpevole del menzionato reato condannandolo alle pene di giustizia.

Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione personalmente dall'imputato, il quale con unico motivo censura, sotto i profili della violazione delle norme incriminatrici nonché della motivazione insufficiente e/o manifestamente illogica, "la valutazione delle circostanze di fatto che sorreggono la decisione impugnata". Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le censure proposte sono manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'attuale ricorrente "*conosceva perfettamente l'esistenza della trappola e con gli attrezzi necessari (granturco e cavetto intrecciato di acciaio) la stava preparando per la cattura degli istrici*". Trattasi con tutta evidenza di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, il compimento di quell'attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali -che costituisce proprio e di per sé *esercizio della caccia* punibile ai sensi delle citate norme incriminatrici (giurisprudenza consolidata, non contestata dal ricorrente, puntualmente citata in sentenza)- è stato logicamente desunto dai giudici di merito sulla base dei rilievi:

- a) che "la trappola distava 80 metri dalla casa palesemente nella disponibilità dell'imputato";
- b) che quest'ultimo fu sorpreso in possesso degli attrezzi necessari all'*armamento* della trappola stessa. Ed invero, la coordinazione logica di tali dati di fatto giustifica pienamente la conclusione adottata, in quanto il possesso degli attrezzi da un lato è specificamente funzionale nel senso dell'attivazione della trappola e dall'altro non potrebbe avere una diversa destinazione.

La valutazione delle circostanze di fatto è, quindi, per un verso esente dai denunciati vizi logici e, per l'altro, correttamente allineata con la citata giurisprudenza di questa Corte (in base alla quale la nozione di *esercizio di attività venatoria* usata dalla L.157/92 comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine). Di mero fatto, e quindi non

consentite in sede di legittimità, sono le ulteriori deduzioni del ricorrente circa, in particolare, la mancanza di prova della "disponibilità in capo al ricorrente dell'abitazione nelle vicinanze dell'accaduto" e di "considerazione in relazione alla modalità di funzionamento della trappola". Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (non essendovi elementi per ritenere un'assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di cinquecento euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

24.1.2006